



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Documento di consultazione 530/2019/R/eel
Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 530/2019/R/eel, recante *Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (DCO)* (prot. n. 12, termine invio osservazioni 29 gennaio 2020, inviato via email a mercati-retail@arera.it).

* * *

Premessa

In via generale condividiamo il principio da cui prende le mosse la revisione del sistema delle garanzie qui proposta, nell'ottica di contenimento della loro onerosità a fronte di un maggior impegno dell'Utente del Trasporto nella regolarità dei suoi pagamenti all'impresa distributrice.

Riteniamo al contempo che alcune proposte contenute nel DCO debbano essere opportunamente calibrate tenendo presente i limiti operativi che talvolta ostacolano i pagamenti degli importi fatturati o l'adeguamento delle garanzie, evitando che Utenti diligenti possano subire gravi conseguenze per problemi meramente tecnici od operativi.

Per tali motivi, riteniamo che lo sforzo aggiuntivo che viene richiesto agli Utenti del Dispacciamento (**UdD**) nel ciclo di gestione dei pagamenti delle fatture del servizio di distribuzione debba essere necessariamente accompagnato dalla risoluzione di alcune inefficienze di sistema che si ribaltano sugli UdD, impattando negativamente sul processo di pagamento delle fatture. Ciò deriva anche dalla considerazione che gli UdD che operano a livello nazionale si interfacciano con un elevato numero di società di distribuzione, il che rende necessario completare il lavoro di standardizzazione dei processi e dei flussi.

Al contempo, a fronte dell'introduzione di maggiori tutele per il sistema che prevedono procedure più stringenti per gli Utenti del Trasporto, i benefici a favore degli Utenti in termini di riduzione di circa il 30% delle garanzie prestate dovrebbero manifestarsi in maniera tempestiva. Si chiede pertanto che i distributori siano tenuti a segnalare con tempi certi e rapidi ai propri utenti la possibilità di adeguare in riduzione le garanzie.

In via generale, riteniamo fondamentale che il ritardo nel pagamento, propedeutico alla richiesta di adeguamento della garanzia, sia valutato non su una singola fattura, che per motivi esterni alla volontà dell'operatore può non esser liquidata entro i tempi stabiliti, ma su un ammontare corrispondente a una certa percentuale dell'importo da garantire (**GAR**). Diversamente, sarebbe particolarmente punitivo anche per un operatore diligente che talvolta, per motivi estranei alla sua volontà, non è in condizione di corrispondere gli importi fatturati entro i termini stabiliti.

Nell'ottica di garantire il giusto equilibrio tra gli attori lungo la filiera, chiediamo infine all'Autorità di tenere in giusta considerazione anche le previsioni di cui all'art. 1, comma 291, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) che estende ad almeno 40 giorni il preavviso per la sospensione della fornitura. Se da un lato infatti le proposte del Regolatore spingono verso un deciso efficientamento da parte degli UdD nella gestione dei pagamenti/eventuali mancati pagamenti delle fatture verso i distributori, nella giusta ottica di diminuire l'esposizione di questi ultimi e dunque dell'intero sistema, dall'altra il Legislatore aumenta l'esposizione degli UdD stessi in caso di mancato pagamento da parte dei clienti, con possibili ricadute negative sui flussi di cassa. Due mesi dalla data di pubblicazione della delibera in esito alla presente consultazione ci sembra essere un tempo congruo per recepire le proposte.

Risposta ad alcuni spunti di consultazione

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Riteniamo in linea generale condivisibile la proposta avanzata di minimizzare i tempi di esposizione del distributore, se conseguentemente accompagnata da una riduzione degli importi da garantire nell'ambito del contratto di trasporto di circa 1/3. Tuttavia l'eliminazione delle procedure di sollecito e la radicale limitazione ad un solo giorno lavorativo dei tempi di diffida ad adempiere rischiano di punire gravemente con l'escussione della garanzia anche utenti diligenti, il cui ritardo nel pagamento della fattura sia dovuto a motivi meramente tecnici e/o operativi, non necessariamente nella responsabilità dello stesso venditore. Per questo motivo, si chiede di non eliminare totalmente la procedura di sollecito, ma piuttosto di accorciarne la durata ad un giorno lavorativo messo a disposizione dell'Utente a fronte del sollecito del distributore che dovrebbe esser trasmesso entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza di pagamento. Inoltre è fondamentale prevedere un tempo più ampio perché il distributore trasmetta la diffida all'utente rispetto a quello proposto. In particolare, riteniamo opportuno che tale comunicazione sia trasmessa tra il 5° ed il 6° giorno lavorativo dal termine di pagamento previsto a fronte del sollecito, che rappresenta il tempo necessario per poter gestire la pratica, a fronte della quale (come oggi previsto) l'utente dovrebbe disporre di ulteriori 7 giorni lavorativi per adempiere. Questo anche per evitare che la previsione di

un unico giorno lavorativo per presentare la diffida porti i distributori a ricorrere a procedure automatiche di invio di tali comunicazioni, senza cercare con l'utente un normale confronto volto a effettuare verifiche di natura tecnico-operativa o di interpretazione della normativa che possono giustificare il supposto inadempimento.

Inoltre, al fine di ridurre le problematiche tecnico-operative sopra citate, si chiede di introdurre i seguenti strumenti finalizzati a mettere gli utenti nelle condizioni di potere effettivamente adempiere alla nuova procedura:

- obbligo per tutti i distributori di dotarsi di portali evoluti per la messa a disposizione, in maniera standardizzata ed uniforme, dei dettagli delle fatture, al fine di permetterne una efficiente verifica da parte dell'UdD, con monitoraggio delle tempistiche di messa a disposizione di tali dati;
- obbligo per i distributori di inviare tutte le comunicazioni relative a richieste di presentazione o adeguamento di garanzie e di sollecito o diffida ad adempiere a pagamenti di fatture o a richieste di adeguamento delle garanzie esclusivamente tramite un indirizzo PEC indicato dall'utente stesso, al fine di consentire all'utente di reagire con tempestività a queste comunicazioni tramite l'utilizzo di canali prioritari. Il termine previsto per il successivo adempimento decorrerebbe sempre dalla data di effettiva ricezione della comunicazione al suddetto indirizzo;
- obbligo per i distributori di inviare/mettere a disposizione agli utenti (idealmente tramite un apposito flusso sul SII per agevolarne il reperimento) un *report* mensile contenente l'elenco delle fatture emesse e la relativa data di scadenza dei termini di pagamento, al fine di agevolare l'operatività;
- standardizzazione delle fatture per servizi.

Viceversa, una riduzione drastica delle tempistiche di sollecito e diffida come quella prevista dall'Autorità, soprattutto se non accompagnata dai suesposti interventi di efficientamento del sistema, potrebbe costringere gli operatori a pagare subito le fatture, svolgendo solo in seguito le necessarie attività di verifica sulle stesse, creando ulteriori inefficienze nel sistema.

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

Pur ritenendo in linea di principio condivisibile la revisione della condizione 2.5.c, riteniamo necessario che sia opportunamente calibrata l'individuazione dei parametri.

Anche per un operatore diligente, è eccessivamente stringente la formulazione proposta laddove è rilevante il mancato pagamento entro l'ottavo giorno relativo ad una unica fattura poiché per motivi meramente operativi può accadere non venga soddisfatto.

Vieppiú riteniamo necessarie riflessioni attente su tale condizione, dal momento che la regolarità dei pagamenti diverrà un requisito del futuro Elenco Venditori. Per tale motivo occorre dunque creare un indicatore che rifletta effettivamente la condizione di buon pagatore dell'UdD, slegandola da un indicatore che, come quello proposto, appare eccessivamente episodico.

Riteniamo quindi opportuno che venga valutata una diversa soluzione in luogo della proposta puntuale sulla singola fattura, che potrebbe essere trovata nell'identificazione di un parametro che tenga conto di un ammontare di fatture per importi oltre una certa soglia, a esempio prevedere l'inadempienza se il ritardo nel pagamento riguarda una certa percentuale (10%) delle fatture con importo superiore a una certa soglia (100€). Diversamente riteniamo attuabile solo il primo dei due parametri indicati (parametro cumulativo a 4,5 giorni dalla scadenza del pagamento).

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Riteniamo preferibile l'attuale assetto che prevede la soglia di tolleranza al 20% a prescindere dall'importo da garantire. Tale preferenza è correlata alla numerosità dei distributori esistenti verso cui gli utenti si trovano a dover rilasciare garanzie.

Inoltre, l'abbassamento della soglia potrebbe comportare a fronte della liberalizzazione del mercato retail un notevole incremento dell'onere amministrativo.

Segnaliamo inoltre che l'adeguamento della garanzia, nel caso di acquisizione di un numero rilevante di pod, in 7 giorni lavorativi non è fattibile per motivi tecnici legati anche al coinvolgimento degli istituti finanziari. Una tempistica realistica può essere identificata in 15 giorni lavorativi. Per quanto attiene alle procedure di sollecito e diffida, si ritiene opportuno definire tempistiche che siano coerenti con quanto proposto dalla scrivente in risposta allo spunto Q1.

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?

Nel caso di contestuale ritardato pagamento e GAR sottodimensionato, si chiede di prevedere l'obbligo di adeguamento delle garanzie in 15 giorni lavorativi, in quanto dato anche il coinvolgimento di soggetti esterni, i 7 giorni lavorativi proposti non sembrano sufficienti a consentire agli operatori di svolgere tutte le procedure richieste in tali casi. Anche in questo caso, si ritiene opportuno definire tempistiche di sollecito e diffida che siano coerenti con quanto proposto dalla scrivente in risposta allo spunto Q1. Come anticipato in premessa, riteniamo opportuno che la richiesta di adeguamento della garanzia sia subordinata al ritardo nel pagamento non di una singola

fattura, ma di un importo oltre una certa soglia che potrebbe essere individuata tra il 5 e 10% del GAR. È infatti opportuno tener conto dell'errore materiale che può essere commesso nell'ambito della gestione delle fatture, considerando anche della molteplicità dei punti compresi nel contratto, e che incide sull'andamento della pratica.

A titolo di esempio riportiamo un caso di mal funzionamento informatico che talvolta ostacola la gestione dei flussi di fatturazione: nella nostra esperienza continua ad accadere che, nonostante il distributore invii correttamente una certa fattura tramite lo SDI e riceva conferma dell'avvenuta consegna, suddetta fattura non sia correttamente distribuita all'utente del trasporto. Da qui, emerge quanto sia critico legare l'adeguamento della garanzia all'inadempimento su una singola fattura che può essere soggetta a ritardi nel pagamento per problemi informatici che ostacolano i flussi di comunicazione tra le controparti del contratto.

Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?

[n/a]

Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.

In linea con quanto riportato allo spunto Q4, al fine di evitare un'eccessiva onerosità amministrativa per l'Utente, si ritiene non opportuno prevedere la necessità di adeguamento delle garanzie al superamento di una soglia in valori assoluti seppure all'interno della soglia di tolleranza delineata.

Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?

Condividiamo la proposta di richiedere il versamento di garanzie tradizionali a fronte di incrementi rilevanti di punti di prelievo. Inoltre, se la *ratio* della proposta è far presentare garanzie tradizionali poiché il *rating* creditizio non è in grado di rappresentare la capacità di un soggetto di adempiere obbligazioni future in caso di *switching* massivi, allora non riteniamo condivisibile discriminare tra operatori, bensì opportuno allargarla a tutti gli operatori cioè anche a chi ha *rating* massimo.

Si ritiene che non si debbano introdurre elementi che possano favorire quei soggetti che prestano come garanzie giudizi di *rating* al posto di garanzie c.d. “tradizionali” (bancarie e/o assicurative).

Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. “tradizionali” richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?

[n/a]

Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

[n/a]

Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità a tutela del sistema.

Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità, limitatamente alle fideiussioni di tipo assicurativo.

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia “minima” di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se si motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

[n/a]



Alessandro Bianco - Segretario generale